

TI_GERICHTE 15.2002.149 vom 13. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.149

FR: TI_GERICHTE 15.2002.149 du 13 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 15.2002.149 del 13 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 272 cpv. 1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l'esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina in particolare, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l'esistenza dei presupposti (materiali) del sequestro di cui all'art. 272 LEF. Il giudice incarica poi dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art. 274 LEF), il quale procederà in applicazione analogica delle norme da art. 91 a art. 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l'errata esecuzione del decreto di sequestro ad opera dell'organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all'autorità cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF ; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).

E. 2

Per l'art. 98 cpv. 1 LEF il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio. Gli altri beni mobili sono invece di regola lasciati provvisoriamente nelle mani del debitore, con l'obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta (art. 98 cpv. 2 LEF), a meno che l'ufficio non reputi opportuno prendere in custodia anche questi beni, atteso che su questo punto l'ufficio dispone di un largo potere di apprezzamento, da esercitare tenendo conto delle particolarità della fattispecie, in particolare anche dell'affidabilità del debitore (Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op. cit., 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.10s. ad art. 98 LEF). I beni sequestrati devono invece essere sempre presi in custodia qualora il creditore ne faccia esplicita domanda, giustificandone la necessità per garantire i diritti costituiti in suo favore dal provvedimento esecutivo (art. 98 cpv.3 LEF) e anticipandone le spese (art. 68 LEF; André E. Lebrecht , Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/ Monaco/ Ginevra 1998, n.12 ad art. 98 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann , op.cit., Vol. I, n.12 ad art. 98 LEF).

E. 2.1

Il provvedimento 25 ottobre 2002 dell'UE di Lugano è modificato come segue:

E. 2.1.1

A _____ è fissato un termine di dieci giorni dall'intimazione di questa sentenza per versare all'UE di Lugano un anticipo di fr. 200.-- per le spese di custodia dell'autovettura Fiat Fiorino. Decorso infruttuoso il termine assegnatogli, l'autovettura verrà dissequestrata a disposizione della debitrice.

E. 2.2

È fatto ordine all'UE di Lugano, non appena avrà ricevuto l'anticipo di fr. 200.-- da parte di _____, di procedere ex art. 124 cpv. 2 LEF alla realizzazione dell'autovettura Fiat Fiorino sequestrata nell'ambito della procedura di esecuzione del sequestro n. _____, promosso da _____ contro _____. 3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 6.

Intimazione a: - _____ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

E. 3

In concreto l'Ufficio con il provvedimento impugnato ha deciso di prendere in custodia il bene inventariato, ritenuto che la stessa debitrice gli ha comunicato con scritto 17 ottobre 2002 che l'autovettura Fiat Fiorino è stata chiamata al collaudo e quindi ella intenderebbe stargarla e non avrebbe luogo ove conservarla. In siffatte circostanze, non disponendo l'Ufficio di alcun mezzo coercitivo per imporre alla debitrice di continuare a custodire a sue spese l'autovettura sequestrata, ha operato appropriatamente e correttamente decidendo di prenderla in custodia. La censura del ricorrente va di conseguenza respinta.

E. 4

Giusta l'art 124 cpv.2 LEF l'ufficiale può sempre procedere alla realizzazione degli oggetti esposti a rapido deprezzamento, ovvero la cui conservazione o deposito comportino spese eccessive (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 27 n.9, p.216). Tale norma trova applicazione anche nel caso di beni sottoposti a sequestro (cfr. DTF 101 III 28). Il deprezzamento ex art. 124 cpv. 2 LEF è la diminuzione del valore di mercato di un bene senza l'influsso di fattori esterni (cfr. Benedikt A. Suter, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 22 ad art. 124). Nel caso di un'autovettura non più recente e che ha già subito una notevole svalutazione non è più possibile parlare di rapido deprezzamento. Per contro, in un simile caso acquisteranno maggiore rilevanza le spese di conservazione e di deposito (cfr. Benedikt A. Suter, op. cit. , n. 22 ad art. 124). La valutazione della proporzionalità dei costi di manutenzione e di deposito deve essere effettuata sulla base del valore dell'oggetto pignorato o sequestrato, atteso che la dottrina ha ritenuto eccessive le spese di manutenzione, ammontanti a fr. 10'000.-- per un aereo valutato fr. 80'000.-- (cfr. Benedikt A. Suter, op. cit. , n. 25, 26 e 27 ad art. 124).

E. 5

Nel caso in esame l'UE di Lugano ha sequestrato e ha deciso di prendere in custodia un'autovettura Fiat Fiorino del 1994 con circa 194'000 chilometri di percorrenza, stimata in fr. 1'800.--. Per il suo deposito l'ufficio ha richiesto al creditore precedente il versamento di un anticipo di fr. 1'000.--. Le spese di deposito così come prospettate appaiono quindi

eccessive. La richiesta formulata dall'UE di Lugano con le osservazioni al ricorso di procedere alla realizzazione della stessa ex art. 124 cpv. 2 LEF è quindi da ritenere corretta ed adeguata alle circostanze. Per questo motivo dunque viene fatto ordine all'UE di Lugano di procedere in tal senso non appena _____ gli avrà versato l'anticipo spese indicato al successivo considerando 6.

E. 6

Ex art. 105 LEF, applicabile per analogia anche all'esecuzione del sequestro (Lebrecht , op. cit., n. 3 ad art. 105 LEF), a richiesta dell'Ufficio il creditore deve anticipare le spese di conservazione e di mantenimento dei beni pignorati. L'importo di siffatti anticipi deve essere commisurato ai costi effettivi presumibili (Frank Emmel , Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/ Monaco/ Ginevra 1998, n. 14 ad art. 68) e non al valore dei beni pignorati. In considerazione di quanto stabilito al considerando 5 la richiesta di anticipo di fr. 1'000.-- da parte dell'UE di Lugano non appare proporzionata ai costi del provvedimento da adottare, ossia la custodia dell'autovettura, ritenuta la prevedibile durata limitata dello stesso prima di giungere alla realizzazione ex art. 124 cpv. 2 LEF. Il provvedimento 25 ottobre 2002 dell'UE di Lugano va quindi modificato nel senso che a _____ è fissato un termine di dieci giorni dall'intimazione di questa sentenza per versare all'UE di Lugano un anticipo di fr. 200.-- per le spese di custodia dell'autovettura Fiat Fiorino, avvertendolo nel contempo che decorso infruttuoso il termine assegnatogli, l'autovettura verrà dissequestrata a disposizione della debitrice.

E. 7

Il ricorso 28 ottobre 2002 di _____ è parzialmente accolto. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 98, 105, 124 cpv. 2, 271 cpv. 1, 272, 274, 275 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 28 ottobre 2002 _____ è parzialmente accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.